SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 46

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 19 ottobre 1969)

INDICE

ABENANTE: Per la ristrutturazione del servizio emigrazione interna e per la costituzione di speciali sezioni per il collocamento (1717) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . *Pag.* 1342

BENEDETTI: Sul rinnovo della concessione per l'estrazione di argilla alla società « Laterizi Val di Susa » in località Presse (2186) (risp. MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1342

BIAGGI, NOE': Partecipazione italiana al progetto ELDO relativo al satellite « Test Vehicle » (1098) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1343

CELIDONIO: Aggiornamento delle tabelle per il rimborso delle spese per malattia agli assistiti dell'ENPAS (1480) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1344

Sperequazione del trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei confronti degli altri dipendenti dello Stato (2169) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 1345

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI: Risoluzione n. 378 relativa alla cooperazione culturale europea e all'Università europea (1401) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1345

Risoluzione n. 17 sulla classificazione dei documenti in materia di diritto pubblico internazionale (1460) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . 1347

FARNETI Ariella: Per l'inquadramento in ruolo dei signori Fabbri e Gusella della Azienda di soggiorno di Riccione (2098) (risp. SCAGLIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 1347

FILETTI: Per l'istituzione di un ambulatorio ENPAS nel comune di Randazzo (1611) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e e della previdenza sociale*) 1348

FIORENTINO: Delibera del Consiglio comunale di Bova Marina Calabra relativa alla sostituzione del nome di una strada (2225) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . *Pag.* 1348

IANNELLI: Per conoscere il parere del Governo sul progetto elaborato dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo relativamente all'articolo 8 del Trattato CEE (1011) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1349

MAMMUCARI, MADERCHI: Trattative in corso tra una società USA e il signor Amati per l'acquisto di sale cinematografiche in esercizio a Roma (2124) (risp. SCAGLIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . 1351

MARULLO: Per una più regolare attività della Compagnia portuale di Milazzo (2069) (risp. COLOMBO Vittorino, *Ministro della marina mercantile*) 1351

MURMURA: Accordi sottoscritti fra SIPRA e Radiotelevisione jugoslava (1569) (risp. VALSECCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1352

Perchè i treni diretti in Calabria siano dotati di vetture analoghe a quelle impiegate nelle altre regioni italiane (2194) (risp. GASPARI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1352

PICARDO: Provvedimenti da adottare per consentire le assemblee di studenti in locali idonei (1124) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1353

RAIA: Ricorso presentato contro la graduatoria del concorso per l'iscrizione nei registri dei lavoratori portuali avventizi del porto di Gela (1954) (risp. COLOMBO Vittorino, *Ministro della marina mercantile*) . . 1354

TERRACINI: Per la sollecita riliquidazione delle pensioni dei maestri che hanno lasciato l'insegnamento prima del 1956 (2148) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1355

TOMASSINI: Trattamento economico e giuridico dei dipendenti della « Romana Gas-Officine di Roma » (2070) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 1356

VERRASTRO: Per il trasferimento in altra zona del deposito carburanti dell'Esercito di Potenza (2246) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 1357

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende procedere ad una ristrutturazione del servizio che attualmente si occupa dell'emigrazione interna onde giungere alla costituzione di speciali sezioni per il collocamento delle categorie protette (orfani, invalidi, eccetera).

L'interrogante sottolinea la necessità di tale ristrutturazione in considerazione del fatto che, soprattutto nelle grandi città ove migliaia sono gli iscritti negli elenchi speciali (Napoli ha già circa 4.000 iscritti), l'attuale organizzazione del servizio non riesce a cogliere le particolarità dei compiti affidati dalla legge agli Uffici del lavoro e tanto meno ad avviare un'assidua ed efficace azione di controllo affinchè le aziende rispettino la legge stessa. (int. scr. - 1717)

RISPOSTA. — Si premette che gli adempimenti relativi al collocamento di particolari categorie di lavoratori rientrano tra i compiti della Sezione prima del Servizio secondo, previsto dall'assetto organizzativo degli Uffici provinciali del lavoro.

Tuttavia l'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli, (come d'altra parte anche altri Uffici) data la notevole mole di lavoro che comporta l'avviamento delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 2 aprile 1968, ha provveduto da tempo alla creazione, in seno al Servizio secondo, di una apposita ulteriore sezione « collocamenti obbligatori » nella quale sono concentrati tutti gli adempimenti relativi al collocamento dei lavoratori beneficiari delle norme della legge citata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

9 ottobre 1969

BENEDETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Corpo delle miniere — distretto minerario di Torino — a rinnovare la concessione per la estrazione di argilla alla società « Laterizi Val di Susa », in località Presse, nel comune di Villardora (provincia di Torino).

L'interrogante desidera conoscere se l'Ufficio distrettuale competente abbia accuratamente e responsabilmente vagliato sul posto i motivi delle numerose opposizioni sollevate dai proprietari, i quali vedono le loro proprietà e le relative utilizzazioni agrarie completamente compromesse, subendo danni permanenti ed irreversibili sia ai fini dello sfruttamento agrario delle loro proprietà, sia ai fini della destinazione di queste per uso edificatorio, sia, infine, per le gravi conseguenze di ordine igienico-sanitario che sono connesse allo stato in cui vengono lasciate le cave ad estrazione di argilla ultimata.

L'interrogante desidera conoscere i motivi che hanno indotto l'Ufficio distrettuale competente ad ignorare le motivate rimostranze fatte dall'Amministrazione del comune di Villardora, il quale vede compromessa l'attuazione del programma di fabbricazione e lo sviluppo di una vasta area del proprio territorio.

L'interrogante, considerando che tutti i proprietari interessati si sono rivolti al Ministero con l'intento di ottenere la revoca della concessione predetta, chiede di conoscere dal Ministro se non ravvisi l'opportunità e l'urgenza di far compiere dal proprio Ministero un'attenta indagine sul posto, prendendo diretta conoscenza delle conseguenze derivanti dalla concessione citata e delle ripetute violazioni compiute nel corso dello sfruttamento della concessione e sentendo gli amministratori del comune, nonchè i proprietari danneggiati, i quali giustamente non intendono rassegnarsi a veder manomessi i propri diritti da parte di una società privata che opera esclusivamente per proprio lucro. (int. scr. - 2186)

RISPOSTA. — In data 23 dicembre 1968 l'ingegnere capo dell'Ufficio minerario distrettuale di Torino ha rinnovato, per la

durata di quattro anni, a favore della s.p.a. Industria laterizi Val di Susa, la concessione per argilla da laterizi denominata « Presse », sita in territorio del comune di Villar Dora, a suo tempo rilasciata per ettari 1.32.26.

L'Ufficio minerario ha proceduto al rinnovo della concessione, considerato che la prosecuzione dell'escavazione avrebbe interessato soltanto le poche particelle non ancora sfruttate dalla concessione « Presse », per la superficie complessiva di circa ettari 0,60 su 1.32.26 ettari dell'intera area iniziale.

Ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i danni arrecati dalla coltivazione della cava dovranno essere risarciti dal concessionario.

Ad ogni modo, poichè avverso il provvedimento del predetto Ufficio distrettuale di rinnovo della concessione sono stati proposti numerosi ricorsi gerarchici, questo Ministero adotterà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, le decisioni di sua competenza previo parere del Consiglio superiore delle miniere, valutati i motivi dei ricorrenti, le deduzioni della società concessionaria, nonchè i dati tecnici forniti dall'Ufficio minerario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MAGRÌ

10 ottobre 1969

BIAGGI, NOÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale sia l'esatta situazione del progetto ELDO, per quanto concerne la partecipazione italiana, tenuto conto che il lancio F7, avvenuto il 30 novembre 1968 dal poligono di Woomera, dopo alcuni rinvii per difficoltà tecniche, non è riuscito a mettere in orbita il satellite di prova italiano STV (Satellite Test Vehicle).

Gli interroganti desiderano particolarmente conoscere quali impegni finanziari abbia contratto il nostro Governo per il proseguimento della partecipazione al programma e quale, d'altra parte, sia l'atteggiamento degli altri Governi associati nell'impresa.

Infine, chiedono quale sia il bilancio preventivo per gli esercizi futuri nel quadro dello sviluppo di queste iniziative astronautiche e quali siano le azioni intraprese, sulla base dei recenti avvenimenti, per tutelare il personale italiano impegnato presso l'organismo internazionale nonchè quello che presso l'industria italiana lavora per il programma. (int. scr. - 1098)

RISPOSTA. — L'Organizzazione europea per lo sviluppo di vettori spaziali (ELDO) negli ultimi tempi si è effettivamente trovata di fronte a ripetute difficoltà sia nella realizzazione tecnica dei programmi sia nel finanziamento dei medesimi.

Come è noto, i vettori realizzati dall'ELDO sono formati da tre stadi, della cui costruzione sono responsabili rispettivamente, per quel che riguarda il I stadio, la Gran Bretagna, per il II stadio la Francia e per il III stadio la Repubblica federale tedesca. Il compito affidato all'Italia consiste principalmente nella realizzazione del satellite di prova.

Il lancio denominato F7, effettuato il 30 novembre 1968 dal poligono australiano di Woomera, non ha potuto inserire nella prevista orbita il satellite italiano, a causa della prematura interruzione del funzionamento del III stadio.

Purtroppo anche il lancio F8, effettuato il 3 luglio scorso da Woomera, per la mancata accensione del III stadio, non ha avuto lo sperato successo.

Mentre si stanno esaminando i dati tecnici relativi al lancio, al fine di accertare le precise cause dell'insuccesso, si può fin d'ora affermare che le apparecchiature costruite dalle imprese italiane, hanno, come è sempre avvenuto per tutti i lanci sino ad oggi effettuati, funzionato pienamente. Gli scudi termici si sono regolarmente aperti come pure l'impianto di telemetria ha fornito una ottima prestazione.

Tuttavia, a seguito dei summenzionati insuccessi, il lancio orbitale F9 è stato rinviato all'aprile dell'anno prossimo, sempre che per detta epoca sia stato possibile accertare ed eliminare le cause dell'imperfetto funzionamento dell'ultimo lancio.

Per quel che riguarda gli aspetti finanziari, è noto che nelle Conferenze ministeriali del 1966 l'Italia aveva acconsentito all'aumento del bilancio globale dell'ELDO (portato a 626 milioni di dollari), elevando così il suo contributo da circa 13 a 43 miliardi di lire, ma a condizione che il satellite da costruirsi in Italia non fosse un semplice satellite di prova bensì un satellite rappresentativo di telecomunicazioni in orbita geostazionaria (PAS). L'Italia otteneva inoltre che le commesse alle industrie nazionali fossero pari ad almeno l'80 per cento dei contributi italiani.

Essendosi delineata, nel corso del 1968, la necessità di un ulteriore aumento del bilancio dell'ELDO a causa del continuo aumento dei costi, la Gran Bretagna, avvalendosi di una norma inserita nel regolamento finanziario dell'Organizzazione, dichiarava di non volersi assumere alcuna quota di tale onere maggiorato. Ciò induceva il Consiglio dell'ELDO — nonostante l'opposizione dell'Italia — a sottoporre ai Ministri competenti dei Paesi membri un « programma di austerità » che sacrificava in particolare le commesse destinate alle industrie italiane e soprattutto annullava quasi completamente il valore tecnologico del satellite PAS.

Dopo lunghe trattative e su conformi istruzioni deliberate in seno al CIPE, la Delegazione italiana dichiarava, nel corso della XXXIV riunione del Consiglio dell'ELDO (19-20 dicembre 1968) di non poter approvare il programma di austerità dell'Organizzazione nè il relativo bilancio.

La Delegazione italiana, peraltro, confermava la disponibilità del Governo italiano per un compromesso che permettesse il proseguimento della cooperazione spaziale europea. Dopo un lungo negoziato, tale accordo veniva raggiunto il 15 aprile 1969, nel corso della Conferenza dei Ministri dell'ELDO, nella quale il contributo italiano all'Organizzazione fino all'anno 1971 veniva ridotto complessivamente di 11 milioni di dollari, proprio per compensare l'Italia dell'annullamento del programma PAS.

A tale proposito sarà utile ricordare che, con decisione del 23 gennaio ultimo scorso, il CIPE ha disposto l'inserimento nel programma nazionale del progetto di sviluppo del satellite PAS, che verrà lanciato in collaborazione colla NASA e che ha preso il nome di SIRIO.

Con il summenzionato compromesso l'Italia — si ritiene — potrà salvaguardare gli interessi italiani tutelando da un lato la nostra industria ed il personale italiano che attualmente opera nell'Organizzazione e mantenendo aperta dall'altro la collaborazione spaziale europea. L'Italia, infatti, si è mostrata pienamente disposta a continuare questa collaborazione con gli altri Stati membri, partecipando agli studi per il futuro programma dei vettori europei. Inoltre va ricordato il pieno appoggio dato dall'Italia alla prospettata fusione degli organismi spaziali europei.

Per quanto riguarda l'atteggiamento degli altri Paesi membri dell'ELDO è da rilevare che mentre tutti gli altri Governi hanno confermato il loro interesse allo sviluppo dei vettori, la Gran Bretagna ha dichiarato di non essere più interessata a questo settore e di voler destinare maggiori fondi ai satelliti di applicazione. Pertanto essa ha ottenuto in seno all'ELDO per il periodo 1969-1971 una diminuzione del proprio onere da 40 a 26,4 milioni di dollari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

14 ottobre 1969

CELIDONIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quando si ha il proposito di aggiornare le tabelle che prevedono il minimo di rimborso spese per malattia agli assistiti dall'ENPAS e che tuttora sono ancorate alla legge 30 ottobre 1953, n. 841. (int. scr. - 1480)

RISPOSTA. — S'informa la signoria vostra onorevole che le tariffe dei rimborsi delle prestazioni mediche agli assistiti dell'ENPAS, sono approvate — sul fondamento dell'articolo 6 della legge 30 ottobre 1953, nu-

mero 841 — dal Consiglio di amministrazione dello stesso Ente.

Gli ultimi aggiornamenti delle predette tariffe risalgono, in ordine di tempo, al 1965.

L'esigenza di un loro ulteriore aggiornamento, obiettivamente necessario, ma condizionato per legge alla disponibilità dei mezzi finanziari, non può essere considerata a sè stante, ma rientra nel più ampio contesto del ripianamento della situazione economica della gestione e della modifica del sistema previdenziale dell'Ente, che, com'è certamente noto alla signoria vostra onorevole, è già da tempo all'attenzione del Governo ai fini della sua soluzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

9 ottobre 1969

CELIDONIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per essere rassicurato che finalmente siano allo studio iniziative intese ad eliminare paradossali sperequazioni di trattamento economico nei confronti di sottufficiali ed ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, non corrispondenti ai parametri adottati per altre categorie affini di altri dipendenti dello Stato.

Si desidera, altresì, essere informati se si intenda eliminare il grave abuso (che sta assumendo dimensioni sempre più intollerabili nella nostra Repubblica, ove non deve essere consentito defraudare la mercede all'operaio) delle prestazioni effettuate fuori orario e che non sono oggetto di remunerazione, abuso che si rende possibile per il motivo che trattasi di lavoratori ai quali è negato il diritto di sciopero, che per essi non fa . . . Costituzione, come se in un Paese democratico e responsabile l'adempimento dei doveri a favore di chi lavora debba ad ogni costo essere subordinato all'azione stimolante dell'agitazione, che viene così elevata a sistema, con evidente pregiudizio di un elementare principio di equità e di giustizia. (int. scr. - 2169)

RISPOSTA. — Il problema relativo al riassetto del trattamento economico del personale militare è ben presente all'attenzione della Difesa, la quale non ha mancato e non mancherà di svolgere ogni opera utile perchè esso venga risolto nella maniera più equa possibile, tenendo conto dei peculiari compiti e responsabilità dei militari.

Quanto alle prestazioni rese « fuori orario » da detto personale, si pone in rilievo che esse rientrano tra i molteplici oneri che caratterizzano lo stato dei militari e per i quali viene corrisposta l'indennità militare.

Il Ministro della difesa
GUI

15 ottobre 1969

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 378, relativa ai recenti sviluppi e prospettive della cooperazione culturale europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1968 — su proposta della Commissione della cultura e dell'educazione (Doc. 2455) — ed in particolare sul punto 13 di detta Risoluzione, e per sapere in quali termini e con quali obiettivi è stato, da parte italiana, recentemente deciso di riprendere i negoziati con gli altri membri della CEE, in ordine al problema dell'Università europea e quali ne sono a tutt'oggi i risultati. (int. scr. - 1401)

RISPOSTA. — Deve essere innanzitutto precisato che non vi è stata sinora alcuna ripresa del negoziato fra i Paesi membri della CEE sulla creazione di una Università europea, apertosi con la entrata in vigore dei trattati di Roma e sospeso nel 1965 — ad iniziativa francese — in conseguenza della crisi intervenuta nel giugno 1965 sul problema del controllo delle risorse finanziarie della Comunità, e connesso problema dell'applicazione del principio maggioritario.

Per contro, sul finire dello scorso anno, varie ragioni tanto di ordine generale, quale l'opportunità di imprimere nuovo impulso alla costruzione europea dopo la crisi cecoslovacca, che di natura specifica, come l'aspirazione al rinnovamento del mondo universitario fattasi clamorosamente luce nel 1968,

indussero a predisporre un nuovo sondaggio per accertare se potessero considerarsi riunite le condizioni per un riesame del problema.

Qualora l'esito di tale sondaggio fosse risultato sufficientemente positivo, il Governo italiano avrebbe preso l'iniziativa di convocare a Firenze, nella tarda primavera del 1969, una riunione intergovernativa con il compito non soltanto di riprendere in esame per aggiornare, modificandoli e completandoli, laddove se ne fosse manifestata la necessità, i testi sui quali si era raggiunta una larga misura di accordo nel 1965, ma anche di censire e vagliare ogni altra iniziativa volta ad intensificare la collaborazione culturale.

Fu anche ritenuto opportuno non limitare il sondaggio ai Paesi della CEE ed alle Istituzioni comunitarie, ma di allargarlo sin dall'inizio includendovi la Gran Bretagna. Di queste nostre intenzioni gli altri Governi interessati, incluso quello di Londra, furono informati con un promemoria: l'incarico di illustrarlo e raccogliere le loro reazioni veniva affidato all'ambasciatore Attilio Cattani, il quale, avendo condotto a suo tempo il negoziato per l'Università europea, appariva in grado di assicurare la necessaria connessione fra la complessa fase iniziale del negoziato e quella che eventualmente avrebbe potuto aprirsi in futuro.

Le reazioni raccolte sono state positive sia per quanto riguarda la Repubblica Federale ed i Paesi del Benelux che la Commissione della Comunità europea. Da parte di tutti si è infatti riconosciuta la tempestività di una iniziativa, necessariamente italiana, dato che fin dalla dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo al termine della Conferenza di Bonn, nel 1961, particolari responsabilità erano state affidate al nostro Paese in questa materia. In particolare gli stessi Governi e la Commissione hanno riconosciuto:

la validità dei motivi tanto di politica generale che specificamente universitari già accennati;

il valore esemplare che avrebbe potuto assumere la sperimentazione a Firenze, nell'ambito di una Università europea, di formule nuove quale contributo alla soluzione dei problemi che ciascuno dei Governi deve affrontare sul piano nazionale;

l'opportunità di partire da quanto era stato possibile concordare fra i Sei nel 1965, per evitare di ripartire dal nulla, salvo modificare e completare i progetti alla luce delle importanti esperienze degli ultimi anni;

infine, la necessità di non limitare l'oggetto della prevista riunione intergovernativa al progetto di Università europea, ma di estenderlo anche ad ogni altra iniziativa intesa a promuovere la collaborazione culturale.

Le reazioni britanniche sono state di massima analoghe, pur sottolineandosi l'opportunità che l'iniziativa sia mantenuta dai Paesi che ne erano stati all'origine. Infine, per quel che riguarda i francesi, il problema, dopo una preliminare presa di contatti dell'ambasciatore Cattani nel febbraio, fu evocato nel marzo, nel corso dei colloqui Nenni-Debré, convenendosi in questa occasione — a richiesta francese — che esso andava ulteriormente approfondito in via bilaterale prima che il Governo di Parigi potesse formulare una sua reazione definitiva. Di ciò gli altri Governi e le Istituzioni comunitarie sono stati informati dal Governo italiano, ricevendone incoraggiamento a perseverare sulla via intrapresa.

Le vicende della politica interna francese non hanno consentito nella scorsa primavera il previsto approfondimento in via bilaterale, che pertanto sarà effettuato prossimamente. Qualora esso dovesse dare i risultati sperati, e cioè accertare la disponibilità anche francese alla riapertura di un dialogo sul riesame dei problemi della collaborazione culturale ed in particolare su quello dell'Università europea, la riunione intergovernativa inizialmente prevista per la primavera scorsa potrebbe essere convocata a Firenze nel prossimo autunno.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
PEDINI

14 ottobre 1969

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. 17 (68), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 28 giugno 1968, su un piano modello di classificazione dei documenti da parte degli Stati in materia di diritto pubblico internazionale — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante loro da detta Risoluzione. (int. scr. - 1460)

RISPOSTA. — Già dal 1965, su iniziativa del CNR, si era proceduto alla costituzione di una Commissione per lo studio del contributo dell'Italia alla formazione delle consuetudini internazionali, sotto la presidenza dei professori Roberto Ago e Mario Toscano. La Commissione, sotto la guida tecnica dei professori Renato Mori e Luigi Ferrari Bravo, ha condotto vaste ed approfondite ricerche su tutta la documentazione diplomatica conservata negli Archivi storici dei Ministeri degli affari esteri, marina-difesa e giustizia, nonchè nell'Archivio centrale dello Stato.

Sulla base dei risultati di queste dirette ricerche si è provveduto, tenendo sempre conto del piano-modello di classificazione preparato dal Consiglio d'Europa, a classificare il materiale prescelto.

La Commissione ha ora completato la prima parte del lavoro, relativa agli anni 1861-1887, ed ha iniziato le ricerche per la parte successiva. La prima parte, comprendente tre volumi, è già in corso di stampa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

10 ottobre 1969

FARNETI Ariella. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perchè le richieste delle tre organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) di Riccione, tese ad ottenere l'approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione della locale Azienda di soggiorno ed il conseguente inquadramento nella carriera di concetto del signor Fabbri Tonino e nella qualifica di archivista capo del signor Gusella Battista, siano accolte, scongiurando, in un periodo delicato per l'attività turistico-balneare, lo sciopero ad oltranza dei dipendenti dell'Azienda di soggiorno. (int. scr. - 2098)

RISPOSTA. — Con atto n. 87 del 21 aprile 1969, l'Azienda di soggiorno e turismo di Riccione ha deliberato l'inquadramento dell'archivista capo signor Tonino Fabbri nella qualifica di primo segretario della carriera di concetto, con effetto dal 1° gennaio 1969.

In pari data, con deliberazione n. 88, la Azienda stessa, in dipendenza della vacanza conseguente all'atto deliberativo precedentemente richiamato, ha stabilito di inquadrare, sempre con effetto dal 1° gennaio 1969, il primo archivista signor Battista Gusella nella qualifica di archivista capo.

La deliberazione n. 87 deve ritenersi illegittima in quanto in contrasto con precise disposizioni regolamentari.

Va precisato, infatti, che prima della deliberazione sopra richiamata, il signor Fabbri risultava già inquadrato in ruolo, nella qualifica di archivista capo, per effetto di altro formale provvedimento dell'Azienda, adottato ai sensi delle norme transitorie del regolamento organico.

In altri termini, la posizione giuridica acquisita dal Fabbri al momento della emanazione dell'atto consiliare n. 87 (e cioè la qualifica di archivista capo) era già il risultato dell'applicazione, nei confronti dell'impiegato, di norme di favore previste, in via transitoria, dal regolamento organico e applicabili solo nella fase di prima attuazione del regolamento stesso.

Non può quindi considerarsi sorretto da alcuna valida giustificazione giuridica l'ulteriore provvedimento dell'Ente inteso a inquadrare nuovamente in ruolo l'impiegato, per di più nella carriera superiore (quella di concetto) per l'accesso alla quale sono richiesti specifici requisiti, non posseduti dal signor Fabbri.

L'illegittimità della predetta deliberazione non consente, di conseguenza, che sia preso in considerazione il successivo atto deliberativo n. 88, con il quale si attribuisce, per

promozione, (tra l'altro operata in difformità delle disposizioni vigenti), al signor Gusella il posto che sarebbe risultato disponibile a seguito della sistemazione del Fabbri nella nuova posizione di carriera.

Non può, pertanto, procedersi all'approvazione delle richiamate deliberazioni dell'Ente.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SCAGLIA

16 ottobre 1969

FILETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle rilevanti difficoltà alle quali sono soggetti gli assistiti dall'ENPAS residenti nei comuni di Bronte, Maletto e Randazzo, i quali, per ottenere le provvidenze assistenziali, sono costretti a rivolgersi alla sede di Catania che dista molti chilometri dai loro luoghi di residenza;

2) se, al fine di eliminare le predette difficoltà, non ritenga di intervenire presso l'ENPAS per sollecitare l'istituzione di una sede dell'Ente e di un suo ambulatorio nel comune di Randazzo. (int. scr. - 1611)

RISPOSTA. — Si premette che l'ENPAS è per legge tenuto ad erogare ai propri assistiti l'assistenza in forma indiretta e soltanto eccezionalmente in via diretta.

Si aggiunge che allo stato, per motivi di carattere tecnico-organizzativo oltre che economico, non si rende possibile attuare una sezione distaccata dell'Ente in parola in Randazzo, nella cui zona peraltro non risiede un numero di aventi diritto all'assistenza talmente numeroso da giustificare l'istituzione del presidio richiesto.

È altresì da considerare che il decentramento degli uffici dell'Ente segue quello amministrativo dello Stato, per cui è nei capoluoghi di provincia in genere che sono raccolte tutte le attrezzature sanitarie ed i servizi amministrativi rispondenti al fine di provvedere, nel miglior modo e nel minor tempo possibile, all'erogazione di assistenza ed all'evasione delle pratiche di malattia.

Sembra opportuno infine mettere in rilievo che la particolare forma di organizzazione assistenziale, la quale consente ai mutuati di servirsi dei comuni mezzi postali per inoltrare agli uffici competenti ogni documentazione relativa a malattie proprie e dei familiari, non impone la necessità di attuare un decentramento capillare degli organismi amministrativi dell'Ente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

9 ottobre 1969

FIORENTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — A proposito di quanto è accaduto in Bova Marina Calabra, dove quel Consiglio comunale ha approvato una deliberazione con la quale si cancella il nome di Umberto I, posto da anni ad una sua strada, e lo si sostituisce con quello di Gaetano Bresci, uccisore dell'allora Re d'Italia a Monza.

Si chiede di conoscere come si sono regolate le autorità tutorie e se il Governo ritiene di dover deplorare questo sconcio, che suona offesa ai sentimenti di moltissimi italiani ed esaltazione della più bieca violenza, intervenendo ed impedendolo attraverso le autorità da esso dipendenti. (int. scr. - 2225)

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio comunale di Bova Marina, con l'atto del 9 agosto scorso, n. 41, ha deliberato di modificare la denominazione di alcune vie e piazze di quel centro abitato, tra l'altro cambiando la denominazione del corso Umberto I in quella di corso Gaetano Bresci.

In ordine a tale deliberazione — che, per il suo oggetto, è soggetta al particolare procedimento stabilito dall'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 — la Prefettura di Reggio Calabria ha dato corso all'istruttoria relativa, richiedendo il prescritto parere della Deputazione di storia patria.

Allo stato, pertanto, nessun provvedimento tutorio è stato ancora adottato in ordine alla deliberazione comunale surrichiamata, che sarà sottoposta a ponderato esame.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

13 ottobre 1969

IANNELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il suo parere:

1) sul progetto di risoluzione elaborato dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo sulla portata giuridica e politica dell'articolo 8, paragrafo 7, del Trattato CEE (Doc. P.E. 21.065/res.);

2) sulla relazione — alla base di tale risoluzione — « Portata dell'articolo 8, paragrafo 7, del Trattato CEE » presentato dal Gruppo socialista del Parlamento europeo (Doc. P.E./GS/107/68).

Per sapere, inoltre, se, nell'anniversario della scadenza del periodo transitorio del Mercato comune, il Governo italiano, come sarebbe sommamente auspicabile, non intenda prendere in sede comunitaria iniziative precise volte ad ottenere sia una piena e tempestiva realizzazione del Trattato CEE nel senso indicato in detti documenti, sia lo stabilimento delle interpretazioni e definizioni giuridiche in quegli stessi documenti raccomandate. (int. scr. - 1011)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la definizione della portata giuridica dell'articolo 8, paragrafo 7, contenuta nella proposta di Risoluzione, è da rilevarsi quanto segue.

1) La citata disposizione del Trattato di Roma stabilisce che « fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dalla istituzione del Mercato comune ». In proposito, la Risoluzione contiene, al punto 3, la affermazione seguente: « Qualora il legislatore comunitario o nazionale non adempia l'obbligo che gli incombe di dare un contenuto preciso a una norma del Trattato, che pur essendo per sua natura direttamente applicabile prevede delle misure intese a precisarla e a completarla, la norma entra ugualmente in vigore allo scadere del periodo transitorio ».

2) L'ipotesi di inadempimento dell'obbligo, stabilito dal Trattato, di dare un contenuto preciso alle norme del Trattato stesso si riferisce, come rileva la Risoluzione stessa, ad una norma che presenta questa singolarità giuridica: pur essendo per sua natura direttamente applicabile, essa prevede misure intese a precisarla ed a completarla. Secondo la Risoluzione, la norma dovrebbe entrare in vigore allo scadere del periodo transitorio, anche se le « misure », di cui sopra è cenno, non sono state ancora emanate.

3) L'ipotesi, esaminata dalla Risoluzione, comprende due casi diversi: *a*) quello in cui l'obbligo di dare un contenuto preciso ad una norma del Trattato incombe al legislatore comunitario; *b*) quello in cui l'obbligo stesso sussiste per il legislatore nazionale. Ora, la soluzione data al problema della carenza del legislatore contiene, nell'uno e nell'altro caso, una contraddizione in termini. Se, infatti, gli autori del Trattato hanno ritenuto, nel fissare un determinato comportamento stabilito in una norma del Trattato stesso, che tale comportamento potesse essere imposto ai soggetti di diritto tenuti all'osservanza del Trattato solo qualora una ulteriore normativa ne precisasse e ne completasse il relativo contenuto, essi hanno ammesso e stabilito che la norma, in sè e per sè, non fosse suscettiva di applicazione fin tanto che tali precisazioni e completamenti non fossero avvenuti.

4) Se l'applicabilità della norma è, ad esplicito riconoscimento degli autori del Trattato, impossibile nella carenza dei necessari completamenti e precisazioni, non si vede come possa attribuirsi rilevanza al fatto che sia trascorso il periodo transitorio. Si tratta, infatti, di « norma imperfetta », che il Trattato stesso definisce inapplicabile, e che solo diventerà applicabile quando si sarà verificata quella condizione stabilita dal Trattato medesimo, e cioè l'emanazione,

da parte dello stesso legislatore comunitario, o da parte del legislatore nazionale, delle norme necessarie alla sua effettiva applicazione.

5) Prevedere come sanzione per la carenza del legislatore l'entrata in vigore di una norma imperfetta non ha alcun significato giuridico e costituirebbe anzi una violazione del Trattato. Quest'ultimo, infatti, pone una condizione ben chiara all'entrata in vigore della norma stessa e cioè l'emanazione di norme atte a precisarne il contenuto. Una ipotetica entrata in vigore in assenza della condizione fissata dal Trattato, sarebbe, non che inattuabile, in contrasto con il Trattato.

Ciò non toglie, peraltro, che la eventuale carenza sia del legislatore comunitario, che del legislatore nazionale possa essere accertata da una pronuncia della Corte. È, infatti, evidente che, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi imposti al legislatore nazionale, la eventuale inadempienza rende di fatto inattuabile le norme di base del Trattato nell'ambito nazionale, e pone perciò lo Stato inadempiente in condizione di palese violazione del Trattato stesso. Si tratta, nella fattispecie, della situazione che generalmente si verifica in tutti i casi in cui uno Stato non adempia obblighi che gli incombono in base al Trattato. La sanzione non può essere, anche per questo caso, se non quella prevista dal Trattato stesso, e cioè una pronuncia di condanna da parte della Corte.

Per quanto concerne il rapporto del Gruppo socialista al Parlamento europeo (documento PE/GS/107 (68)), le conclusioni giuridiche del rapporto — secondo le quali il Parlamento europeo potrebbe instaurare innanzi alla Corte un ricorso per carenza di azione nei confronti della Commissione o del Consiglio — possono essere condivise. Il solo mezzo giuridico di cui il Parlamento dispone è, in effetti, la procedura di ricorso per carenze di azione, in base all'articolo 175 del Trattato. La portata di tale procedura rimarrebbe, peraltro, sostanzialmente politica, in quanto dovrebbe necessariamente limitarsi ad una constatazione ufficiale da parte della Corte della carenza di azione delle istituzioni comunitarie e non produrre altre conseguenze giuridiche. Per quanto riguarda, invece, la procedura intesa a far constatare la violazione del Trattato da parte degli Stati membri, non sussiste per il Parlamento europeo alcuna possibilità di adire la Corte.

Dalle considerazioni che precedono, possono trarsi le seguenti conclusioni.

Il progetto di Risoluzione, elaborato dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo sulla portata dell'articolo 8, paragrafo 7 del Trattato di Roma, può essere condiviso, ad eccezione, peraltro, del punto concernente la proposta per far constatare la violazione del Trattato da parte degli Stati membri: dato che non sussiste per il Parlamento Europeo la possibilità di adire la Corte, la proposta relativa a questo punto si risolve, infatti, in una contraddizione.

Le conclusioni, di natura giuridica, cui giunge il rapporto del Gruppo socialista possono essere anch'esse condivise, in quanto tengono correttamente conto dei limiti del potere di azione di cui il Parlamento europeo può considerarsi titolare.

Per quanto si riferisce all'ultima parte dell'interrogazione vorrei precisare che sin dallo scorso dicembre il Consiglio dei Ministri delle Comunità sta esaminando i problemi relativi allo sviluppo e al rafforzamento interno delle Comunità, allo scopo di fissare un programma di lavoro prioritario, in rapporto alla scadenza del periodo transitorio. Il Consiglio, anche sulla base di un documento che la Commissione si è impegnata a presentargli immediatamente, deciderà in argomento in una delle sue prossime sessioni.

Desidero infine assicurare che il Governo italiano, dal canto suo, continuerà ogni sforzo, sia sul piano comunitario che su quello nazionale, affinchè le azioni e le misure previste dal Trattato CEE siano realizzate entro i termini previsti dal Trattato stesso.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
PEDINI

14 ottobre 1969

MAMMUCARI, MADERCHI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

1) se corrisponde a verità la notizia relativa alle trattative, che sarebbero in corso tra una società USA del settore cinematografico e una società italiana, facente capo al signor Amati, per l'acquisto della rete di sale cinematografiche in esercizio a Roma;

2) quali provvedimenti si intendono adottare affinchè tale operazione non abbia luogo, al fine di mantenere almeno una certa autonomia al settore del cinema, essenziale per la cultura italiana, specie dopo lo intervento massiccio di capitale straniero nel campo della produzione cinematografica e l'aggravamento della crisi nel settore pubblico della cinematografia. (int. scr. - 2124)

RISPOSTA. — Le iniziative assunte dal signor Amati in merito al trasferimento ad una società straniera della rete di sale cinematografiche di cui il medesimo è titolare in Roma, alle quali parrebbero riferirsi le notizie richiamate dagli onorevoli interroganti, rientrano, sotto il profilo giuridico, in un ambito di attività a carattere strettamente privato.

Al riguardo pertanto questa Amministrazione non dispone di poteri di diretto intervento di natura amministrativa.

Tuttavia, tenuto conto della rilevanza che obiettivamente tale operazione — se confermata — assumerebbe in rapporto agli interessi pubblici fortemente presenti nel settore cinematografico, non è stata trascurata, da parte del Dicastero del turismo e dello spettacolo, l'opportunità di svolgere un interessamento ufficioso, come risulta dal comunicato diramato in data 20 agosto 1969 dall'agenzia ANSA, che si trascrive.

« Il Sottosegretario al turismo e alla spettacolo onorevole Evangelisti ha avuto un colloquio con l'industriale cinematografico Giovanni Amati in relazione alle voci sempre più insistenti al riguardo e, successivamente, interrogato da alcuni giornalisti, ha detto: " Si è trattato di uno scambio di idee a proposito dell'eventuale cessione del cospicuo circuito di sale cinematografiche di Amati ad industriali stranieri, eventualità giustamente paventata negli ambienti del settore per le conseguenze negative che ne deriverebbero ". " Ho ragione di ritenere " — ha concluso il Sottosegretario — " che si cercherà con ogni mezzo di evitare che una tale ipotesi si realizzi e che al riguardo si potrà contare sulla migliore volontà da parte del commendator Amati " ».

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SCAGLIA

15 ottobre 1969

MARULLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se, in base ai poteri di cui il Ministero dispone, intende regolarizzare l'attività della Compagnia portuale di Milazzo e controllare che il bando di concorso per il trasferimento nei ruoli effettivi sia realizzato in modo corretto.

Sembra, infatti, che la Compagnia sia amministrata con criteri antidemocratici e discriminatori tanto da giungere al rifiuto del riconoscimento di benefici a propri membri che ne hanno diritto, preferendo per il passaggio nei ruoli effettivi membri con punteggio minore. (int. scr. - 2069)

RISPOSTA. — Ritengo che l'onorevole interrogante si sia riferito al concorso per la iscrizione di n. 56 lavoratori nel registro dei lavoratori portuali avventizi del porto di Milazzo.

Con riguardo alla preoccupazione che il suddetto concorso fosse espletato in modo scorretto, assicuro che esso si è svolto con il rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 152, 153 e 154 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

In particolare preciso che, in data 1° marzo 1969, l'Ufficio circondariale marittimo di Milazzo ha emanato il bando per il predetto concorso, previa autorizzazione del mio Ministero. La locale Commissione del lavoro portuale, dopo aver esaminato le 71 domande presentate entro il termine stabilito, ha proceduto alla formazione della graduatoria, la

quale è stata pubblicata in data 27 giugno 1969 mediante affissione nell'albo dell'Ufficio di porto.

La più valida garanzia contro eventuali irregolarità nella formazione della graduatoria è costituita dal 3° comma dell'articolo 154 del predetto Regolamento, il quale dispone che entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima gli interessati possono produrre ricorso dinanzi al capo del compartimento marittimo.

In virtù di tale norma sono stati presentati 4 ricorsi: due di essi sono stati successivamente ritirati; gli altri due, presentati entrambi dal lavoratore Caragliano Francesco, sono stati respinti in quanto il punteggio conferitogli è stato riconosciuto conforme ai titoli posseduti e perchè la « sana e robusta costituzione fisica », riconosciuta come requisito necessario per la partecipazione al concorso, per ciò stesso non è stata ritenuta capace di rappresentare titolo comparativo di valutazione ai fini della formazione della graduatoria, come avrebbe preteso il ricorrente.

Il Ministro della marina mercantile
VITTORINO COLOMBO

10 ottobre 1969

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se rispondano al vero le notizie pubblicate su alcuni periodici circa accordi sottoscritti dall'amministratore delegato della SIPRA con la Radio-televisione della Jugoslavia, contenenti impegni di collaborazione con detto ente, tali da porre nel nulla proposte di potenziamento del nostro sistema di radiodiffusione lungo la costa adriatica italiana. (int. scr. - 1569)

RISPOSTA. — Si comunica che nessun accordo di collaborazione è mai stato concluso o trattato tra la SIPRA e la radiotelevisione della Jugoslavia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VALSECCHI

16 ottobre 1969

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda disporre che i treni diretti in Calabria siano dotati — per tutte le classi ed anche per il servizio letto — di vetture analoghe a quelle impiegate nelle altre regioni del Paese.

Infatti, per inveterato sistema, i treni per il Mezzogiorno sono i peggiori, per qualità e vetustà del materiale, tra tutti quelli in servizio nel territorio nazionale, in base ad una discriminazione assurda ed inconcepibile. (int. scr. - 2194)

RISPOSTA. — Le carrozze di più recente costruzione, con sedili imbottiti a 6 posti anche per la 2ª classe, vengono destinate anzitutto all'effettuazione dei treni a lungo percorso sulla intera rete e, quindi, vi sono compresi quelli circolanti in Calabria.

Soltanto in periodi di maggiore traffico anche per le anzidette lunghe relazioni non si può fare a meno di ricorrere, per il rinforzo dei treni ordinari e per l'effettuazione di quelli straordinari, all'impiego di vetture di tipo meno recente. Peraltro tali provvedimenti non concernono le sole linee del Mezzogiorno, bensì vengono applicati all'intera rete.

Ciò premesso, si fa presente che la situazione generale va progressivamente migliorando mercè la graduale immissione in servizio del nuovo materiale rotabile in allestimento con i fondi del « Piano decennale FS ».

Ad esempio, per quanto attiene i collegamenti fra Roma e la Calabria, diversi treni hanno in composizione carrozze del tipo unificato europeo, di recentissima costruzione e per le coppie di treni rapidi R561 ed R560 vengono utilizzate carrozze di 1ª classe munite di impianto di aria conlizionata.

Per i treni locali, anche in questo caso sull'intera rete, vengono ovviamente impiegati veicoli di tipo meno recente e quindi con caratteristiche che il gusto del pubblico reputa talvolta superate.

Ma anche per dette relazioni minori si registrerà un miglioramento nel materiale impiegato allorchè, in dipendenza della immissione nel parco dei rotabili in allestimento,

sarà dato di radiare le vetture più vetuste.

Per quanto concerne infine il materiale della Compagnia internazionale carrozze letto, questa, interpellata al riguardo, ha comunicato che i diversi tipi di vetture letto del parco italiano sono equamente distribuiti fra le linee del Nord e quelle del Mezzogiorno.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
GASPARI

15 ottobre 1969

PICARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che gli istituti di istruzione secondaria non dispongono generalmente di locali capaci di contenere assemblee plenarie di studenti in quanto le dimensioni delle palestre ginniche — là dove esistono — non consentono comunque di potere accogliere simili riunioni;

rilevato che i predetti istituti non dispongono delle somme occorrenti per l'uso di locali esterni da utilizzare per assemblee studentesche e che nessuna somma risulta a tali fini iscritta nel bilancio del suo Ministero,

per conoscere con quali mezzi ritenga di poter consentire le assemblee di studenti, previste dalla circolare ministeriale n. 22 del 17 gennaio 1969, anche in locali esterni (teatri o cinematografi) attigui alla scuola, per il cui uso, come è noto, si richiedono canoni non indifferenti. (*Già int. or.* - 474) (int. scr. - 1214)

RISPOSTA. — Va premesso che i rilievi mossi dall'onorevole senatore interrogante, pur se non privi di un qualche fondamento, riguardano casi non rilevanti numericamente, dato che non molte doglianze sono pervenute al Ministero della pubblica istruzione, circa la mancanza di locali da adibire alle assemblee plenarie di studenti, previste dalla circolare ministeriale 17 gennaio 1969, n. 22.

Non si esclude che le carenze rappresentate nella interrogazione parlamentare possano sussistere in una certa misura; ma è da considerare che insufficienza di locali esiste in modo diffuso anche per quanto riguarda le aule scolastiche, palestre, eccetera nelle quali si svolge l'attività didattica vera e propria.

Il fenomeno, come è noto, è diretta conseguenza della rapida espansione scolastica. Tuttavia, come a volte la incompleta disponibilità di aule non pone in discussione la opportunità dei provvedimenti istitutivi delle scuole, così la temporanea e parziale insufficienza di locali per assemblee plenarie nulla toglie alla validità della iniziativa promossa con la circolare sopra citata.

D'altra parte, non può tacersi che la concessione agli studenti di riunirsi in assemblea è innovazione di tale portata che non deve sorprendere se difficoltà, anche notevoli, si presentano sul piano organizzativo nella fase iniziale.

Tali difficoltà certamente si ridurranno via via che i nuovi organismi assumeranno un assetto più stabile e funzionale, tanto più se si considera che, inserendosi le assemblee studentesche nelle altre strutture scolastiche, è fondato presumere che il problema dei locali sarà affrontato globalmente, facendo ricorso, anche per le necessità di tali organismi, agli interventi statali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Infine non sembra irrilevante la considerazione che le assemblee di studenti possono ritenersi istituzionalizzate con la citata circolare n. 22 e che la loro attività è strettamente connessa alle altre attività scolastiche delle quali può considerarsi una naturale espansione. In tale assunto nulla vieta che i presidi, per la soluzione dei problemi che si presentano caso per caso, sollecitino la collaborazione degli enti obbligati alla fornitura dei locali, specialmente allorquando gli Istituti non sono in grado di fronteggiare le spese occorrenti con i fondi delle rispettive casse scolastiche, nei cui compiti istituzionali previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, rientra anche quello di promuovere o contribuire a tutte le iniziative che possano tornare in qualsiasi guisa di giovamento alla scuola e agli alunni, comprese quindi anche le assemblee studentesche.

Per quanto riguarda in particolare il settore dell'istruzione tecnica e professionale, si osserva, peraltro, che il problema del reperimento dei fondi occorrenti alla corresponsione dei canoni per l'uso dei locali esterni utilizzati per le assemblee studentesche si pone in misura molto limitata, in quanto la maggioranza degli istituti interessati gode di autonomia amministrativa, ed è pertanto in grado di far fronte alla suddetta necessità mediante opportune previsioni di spesa nei propri bilanci.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

16 ottobre 1969

RAIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, di fronte al ricorso contro la graduatoria del concorso indetto il 7 agosto 1968 per l'iscrizione di 111 lavoratori nei registri dei lavoratori portuali avventizi del porto di Gela (graduatoria dalla quale sono stati esclusi numerosi lavoratori che — a norma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414 — devono essere considerati occasionali a tutti gli effetti, anche se, per carenza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, non sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 194 Reg. CN), non ritenga opportuno rivedere la graduatoria suddetta al fine di consentire agli interessati — tutti con anzianità oscillante dai 2 ai 4 anni — il superamento del limite di età previsto dall'articolo 152 del Reg. CN. (int. scr. - 1954)

RISPOSTA. — La Commissione del lavoro portuale di Gela, nella riunione del 25 gennaio 1968, deliberò l'ampliamento dell'organico dei lavoratori permanenti per un ammontare di 90 unità e l'istituzione del registro dei lavoratori avventizi. In detta seduta, nell'esame e valutazione delle norme relative all'istituzione dell'avventiziato nel predetto porto, il rappresentante dei lavoratori portuali mise in evidenza che nell'espletamento del concorso in parola, in applicazione di quanto disposto nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, n. 809, un gruppo di lavoratori di età superiore ai 35 anni sarebbe rimasto escluso dal concorso in quanto nel porto di Gela non era stato istituito l'elenco dei lavoratori occasionali, previsto dal soppresso articolo 194 e richiamato dal citato articolo 2 ai fini della rimozione del limite superiore di età. Pertanto, a causa della mancata istituzione del predetto elenco dei lavoratori occasionali nel porto di Gela, il rappresentante dei lavoratori chiedeva che il caso in questione fosse sottoposto all'attenzione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero, nell'autorizzare l'emanazione del bando di concorso per l'iscrizione di numero 111 elementi nel registro dei lavoratori avventizi, fece presente che non era possibile consentire la partecipazione al concorso anche a coloro che, avendo superato il 35° anno di età, non risultassero iscritti negli elenchi, di cui al soppresso articolo 194 del regolamento marittimo, non potendosi derogare ad una precisa disposizione legislativa.

Successivamente, in considerazione della particolare situazione che si sarebbe verificata nel porto di Gela a seguito del predetto concorso per avventizi, l'intera questione veniva nuovamente esaminata dalla locale Commissione del lavoro portuale, che, nella riunione dell'11 maggio 1968, allo scopo di sanare almeno parzialmente detta situazione, proponeva, con il voto contrario del rappresentante dei lavoratori portuali, di consentire la partecipazione al concorso in questione a quei lavoratori che, pur avendo superato il 35° anno di età e non risultando iscritti nel predetto elenco degli occasionali, fossero stati avviati al lavoro nel porto di Gela prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414 (5 luglio 1964), modificativo dell'articolo 194 del regolamento marittimo e ciò perchè la mancata iscrizione negli elenchi doveva essere ascritta ad omissione dell'Autorità marittima.

Tale proposta scaturiva altresì dalla diversa normativa contenuta nel citato decreto presidenziale n. 414; infatti, mentre l'articolo 194 del regolamento marittimo non pone-

va per l'iscrizione negli elenchi degli occasionali alcun limite di età, la successiva modifica apportata con il suindicato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 414, richiedeva il requisito del 30° anno di età, come limite massimo per l'iscrizione nei predetti elenchi. Dal che consegue che gli elementi che avessero superato il 30° anno di età non avrebbero mai potuto essere iscritti legittimamente negli elenchi.

Nella riunione del 31 gennaio 1969 la Commissione del lavoro portuale di Gela procedeva alla formazione della graduatoria dei vincitori, con conseguente esclusione degli elementi che non erano in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Avverso detta graduatoria gli interessati hanno presentato ricorso al Capo del compartimento marittimo di Porto Empedocle e, in seconda istanza, al Ministero della marina mercantile.

L'istruzione dei predetti ricorsi è in corso.

Ad ogni buon fine si fa presente, tuttavia, che l'intero problema sarà preso in esame quanto prima da una Commissione in corso di costituzione per l'attuazione della carta rivendicativa dei lavoratori portuali, al duplice fine: di suggerire l'adozione di provvedimenti amministrativi intesi a migliorare le condizioni dei lavoratori occasionali anziani che, in base alla vigente normativa, non possono essere iscritti nel registro dei lavoratori avventizi: e di esaminare l'opportunità di dare corso ad opportune modifiche legislative.

Il Ministro della marina mercantile
VITTORINO COLOMBO

10 ottobre 1969

TERRACINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Con riferimento agli impegni formalmente e reiteratamente assunti dinanzi al Parlamento, con risposte orali e scritte a numerose interrogazioni, con le quali, da ogni parte politica, da anni si è venuta sollecitando la definizione delle pratiche di riliquidazione delle pensioni a favore dei maestri che hanno lasciato l'insegnamento prima del 1956, si chiede di conoscere quali disposizioni e quali provvedimenti siano stati adottati conseguentemente per accelerare da parte degli uffici ministeriali competenti il disbrigo delle relative pratiche, la cui conclusione è ansiosamente attesa da migliaia e migliaia di anziani lavoratori della scuola che versano nella loro grande maggioranza in condizioni economiche di estremo disagio, spesso addirittura di povertà. (int. scr. - 2148)

RISPOSTA. — Si fa presente che il grande numero, sempre crescente, delle persone che compongono il personale insegnante e non insegnante dell'Amministrazione della pubblica istruzione (attualmente 640 mila), la grande varietà e complessità delle posizioni pensionistiche nelle quali quel personale può venire a trovarsi, l'alta percentuale delle cessazioni dal servizio dovute a cause diverse dal raggiungimento del limite di età (6 mila su 16 mila ogni anno) e, infine, le norme sull'esodo volontario e sulla rivalutazione delle pensioni che, con un ritmo più frequente del biennio, intervengono a chiedere agli uffici competenti un lavoro straordinario particolarmente gravoso a motivo del numero dei beneficiari (alcune migliaia nel caso dell'esodo e sempre più di 100 mila nel caso della rivalutazione) causano di frequente intralci e ritardi al lavoro di liquidazione del trattamento di quiescenza al personale suaccennato e creano il vivo quanto giustificato risentimento degli interessati.

Questo Ministero, dopo avere inutilmente cercato di eliminare il lamentato inconveniente con i mezzi a propria disposizione, dopo accurati studi, è giunto alla conclusione che l'unico modo per assicurare la necessaria tempestività alla liquidazione e riliquidazione del trattamento di quiescenza è quello di procedere alla meccanizzazione del procedimento relativo. A tale fine si è promosso lo stanziamento nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1970 della somma a ciò necessaria e si sta provvedendo alla determinazione della ditta specializzata in elaborazioni elettroniche che dovrà collaborare con questo Ministero, alla preparazione dei necessari strumenti tecnici

e alla formazione del personale per il nuovo sistema di lavoro.

Al fine, poi, di accelerare la liquidazione del trattamento di quiescenza a favore di coloro che hanno già lasciato il servizio, si è aumentato il personale addetto a quel settore e più ancora lo si aumenterà prossimamente.

In particolare, per quanto riguarda gli insegnanti elementari cessati anteriormente all'anno 1956, si può assicurare che i ruoli provvisori di pagamento del nuovo importo delle pensioni sono stati già inviati, nella massima parte, alle rispettive Direzioni provinciali del Tesoro per gli ulteriori provvedimenti di loro competenza.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

16 ottobre 1969

TOMASSINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritengano urgente intervenire perchè siano sollecitamente accolte le legittime rivendicazioni dei dipendenti della società « Romana Gas-Officine di Roma », i quali da alcuni giorni si sono riuniti in assemblea permanente per protestare contro il trattamento economico e giuridico loro praticato.

Essi chiedono:

un miglioramento economico, data la inadeguatezza della retribuzione attualmente percepita, insufficiente ai bisogni elementari della vita;

il riconoscimento del loro sindacato;

l'inquadramento organico;

la fine di ogni discriminazione nei loro confronti.

L'interrogante fa inoltre presente che la società, allo scopo di impedire ogni forma di rivendicazione dei diritti dei dipendenti, ricorre a minacce di sanzioni, inviando loro lettere intimidatorie. (int. scr. - 2070)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro dell'industria, commercio e artigianato e per conto anche del Ministro delle partecipazioni statali.

Si informa la signoria vostra onorevole che la vertenza tra i dipendenti della società Romana Gas — Officine di Roma — e la Direzione della società Ital Gas, cui appartengono le Officine di Roma, è stata risolta presso l'Ufficio Regionale del lavoro di Roma con accordo siglato in data 9 luglio 1969.

Tale accordo è articolato in due parti, una di contenuto economico e l'altra di carattere normativo.

Per quanto attiene l'aspetto economico, i lavoratori interessati hanno ottenuto i seguenti miglioramenti:

aumento del premio di esercizio a lire 6.300 lorde mensili,

aumento di lire 3.000 lorde mensili in conseguenza della fatturazione bimestrale,

corresponsione a tutto il personale di una erogazione straordinaria *una tantum* di lire 60.000,

ripristino del fondo prestiti automezzi,

decorrenza dei benefici economici derivanti da mutamenti di qualifica e categoria, da concordarsi con le organizzazioni sindacali e la commissione interna, dalla data della stipulazione dell'accordo (9 luglio 1969).

Per quanto attiene alla parte normativa (riconoscimento del sindacato — inquadramento organico) le parti hanno convenuto ed accettato quanto segue:

ampia possibilità ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali di espletare il proprio mandato, di assolvere i propri compiti in ordine alla discussione ed alla soluzione delle vertenze di lavoro individuali e collettive.

impegno da parte dell'azienda di consultare tempestivamente le organizzazioni sindacali interessate, nei casi in cui l'attuazione di programmi di innovazioni tecniche e strutturali potrebbero comportare effetti rilevanti sui rapporti di lavoro,

impegno da parte aziendale a trattare in sede sindacale, con la partecipazione dei membri della Commissione interna, i problemi relativi alla assegnazione delle qualifiche, delle categorie, al mutamento delle mansioni ed alle indennità per disponibilità di mezzi di trasporto,

costituzione di un Comitato paritetico consultivo (entro il 30 settembre 1969) per l'esame dei problemi afferenti l'igiene e sicurezza del lavoro, la prevenzione infortuni e gli indumenti protettivi con particolare riferimento ai saldatori addetti alle costruzioni in genere. Tale Comitato sarà composto da tre membri designati delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre membri designati dall'azienda,

riconoscimento da parte aziendale del diritto di assemblea sul posto di lavoro nei tempi e luoghi da concordarsi preventivamente, tenendo presente le particolari caratteristiche del servizio,

impegno da parte aziendale a comunicare, contestualmente, alla Commissione interna i provvedimenti disciplinari che comportino una sanzione superiore alla multa ed erogazione della sanzione soltanto dopo che siano trascorsi 5 giorni ed in assenza di contestazione.

Secondo quanto comunicato dal predetto Ufficio regionale del lavoro, non è emerso che, nel corso della trattativa, l'azienda abbia adottato criteri discriminatori nei confronti dei propri dipendenti nè che la stessa abbia minacciato sanzioni, a mezzo lettere intimidatorie, per impedire ogni forma di rivendicazione dei diritti dei lavoratori.

Si informa infine la signoria vostra onorevole che fra le parti sono state raggiunte le seguenti intese, che, comunque, non risultano dall'accordo siglato:

rateizzazione in 4 soluzioni delle trattenute relative alle giornate di sciopero;

ritiro delle lettere di punizione inviate ad alcuni dipendenti ed annullamento delle relative sanzioni;

non trattenuta di 2 giornate di sciopero effettuato da circa 150 dipendenti anteriormente alla successiva astensione totale dal lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

9 ottobre 1969

VERRASTRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene di intervenire presso il Comando del X territorio militare — Direzione motorizzazione di Napoli — per invitarlo a trasferire il deposito carburanti dell'Esercito in Potenza, ubicato in rione Betlemme, località « Capannoni ».

In detto deposito, infatti, sono ubicati una ventina di serbatoi di 50 mila litri ciascuno, per un totale di un milione di litri di benzina. Esso rappresenta un grave pericolo pei la zona immediatamente adiacente dove sorgono abitazioni civili, una scuola media molto popolosa, le carceri, la ferrovia e vari impianti industriali.

I recenti episodi di Roma e di Pavia, dove la caduta di fulmini sui depositi ha determinato lo scoppio di alcuni serbatoi, hanno messo in allarme i cittadini che vivono nelle adiacenze del deposito di Potenza e che ne chiedono il trasferimento in località più distante dall'abitato. (int. scr. - 2246)

RISPOSTA. — Il deposito carburanti di Potenza, cui si riferisce l'onorevole interrogante, è stato realizzato con la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli stabilimenti e depositi per prodotti petroliferi.

Esso, infatti, è costituito da serbatoi completamente interrati, isolati l'uno dall'altro e muniti di dispositivi di sicurezza.

Inoltre, detti serbatoi sono distanziati dai fabbricati esterni in misura superore a quella prevista dalle cennate disposizioni.

Per quanto sopra, il deposito in parola, assimilabile ai normali distributori di carburante ubicati nei centri urbani, non può destare preoccupazioni.

Il Ministro della difesa
GUI

15 ottobre 1969